

“E’ tutto scritto lì, sul sito dell’Inps. Con tagliente semplicità, quasi con una punta di burocratico compiacimento, viene illustrato il privilegio di cui godono i lavoratori immigrati”.

Di fatto, continua:

*“non è vero che gli stranieri lasciano un tesoretto: se tornano a casa possono riprendersi ciò che hanno dato. E senza **le restrizioni previste per gli italiani**. Riscuotono anche se non hanno effettuato i versamenti minimi”.*

*L’immigrato che decide di rientrare in patria, insomma, **non perde i contributi versati**.*

*“Tutt’altro. Ha diritto ad avere una pensione di vecchiaia erogata dall’Inps esattamente come i cittadini italiani. E qui la questione si fa interessante. Il sito dell’Inps spiega che, per “gli extracomunitari rimpatriati” si devono distinguere due casi, “a seconda che la pensione venga calcolata con il **sistema contributivo o retributivo**”.*

*E qui si può andare a leggere quanto risulta dalla pagina del sito Inps che porta il nome “**Prestazioni pensionistiche rimpatriati**“. Per leggere sul sito dell’Inps, clicca **QUI**.*

Così sotto il titolo “Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati”:

*“in caso di rimpatrio definitivo il lavoratore extracomunitario con contratto di lavoro **diverso da quello stagionale** conserva i **diritti previdenziali e disicurezza sociale** maturati in Italia e può usufruire di tali diritti anche se non sussistono accordi di reciprocità con il Paese di origine”.*

Sotto il sottotitolo “Pensione di vecchiaia”

- *Si devono distinguere due casi, a seconda che la pensione venga calcolata con il sistema contributivo o retributivo. Nel primo caso, i **lavoratori extracomunitari** assunti dopo il 1° gennaio 1996, possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema contributivo) al compimento del 66° anno di età e **anche se non sono maturati i previsti requisiti (dunque, anche se hanno meno di 20 anni di contribuzione)**.*
- *Nel secondo caso, i lavoratori extracomunitari assunti prima del 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo o misto) solo al compimento del 66° anno di età sia per gli uomini che per le donne e **con 20 anni di contribuzione**.*

Questo, quanto scrive l’Inps e riporta il quotidiano La Verità.

*Andando a scavare più in profondità, si nota tuttavia un articolo pubblicato sul sito **Pensionoggi.it** che sulla pensione di vecchiaia scrive praticamente la stessa cosa, ma che ricorda come sia stata la legge Bossi-Fini del governo Berlusconi a stabilire il “favoritismo” di cui parla il giornale di Belpietro.*

” Ai lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati spetta al compimento dei 66 anni di età e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le donne). Dal 2018 il requisito sarà parificato a 66 anni e 7 mesi per entrambi i sessi. Fin qui siamo nel solco della norma di carattere generale, quella che non fa differenze in base alla nazionalità del lavoratore. Ma è un altro discorso se si guarda al requisito contributivo (quello appunto citato dal quotidiano La Verità). Qui occorre dividere la materia in due antitetiche situazioni: 1) se la pensione è liquidata con il sistema retributivo o misto (cioè se il lavoratore è in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995), si applica in toto la normativa italiana, senza alcuna deroga; perciò la colf/badante dovrà raggiungere il minimo dei 20 anni di versamenti per avere diritto alla pensione; 2) se il lavoratore ricade, invece, nel contributivo

*puro (cioè non era in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995) **la legge Bossi-Fini** (legge 189/2002) **prevede che la pensione venga pagata anche se l'interessato non ha raggiunto il minimo dei versamenti** previsto dalla normativa vigente. Per i cittadini italiani e i comunitari, invece, la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo può essere liquidata solo in presenza di almeno 20 anni di contributi a condizione, peraltro, che l'importo dell'assegno non risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale) oppure, se non è rispettato il predetto importo soglia a 70 anni e 7 mesi in presenza di almeno 5 anni di contributi effettivi. In sostanza **per gli extracomunitari nel sistema contributivo, la pensione viene pagata dall'Italia** qualunque sia il numero dei contributi versati".*

E a tal proposito l'articolo del quotidiano La Verità mette in evidenza che "per gli stranieri, tutte queste restrizioni non esistono", visto che "l'extracomunitario che, dopo il 1° gennaio 1996, ha versato contributi all'Inps, se torna in patria ha diritto alla pensione anche se non ha raggiunto il minimo di versamenti previsti dalla normativa vigente".

Ora, anche se Pensioni Oggi rileva che "è opportuno ricordare che la legge 189/2002 (dunque Bossi-Fini) ha posto fine a una incredibile facoltà riconosciuta agli extracomunitari dalla legge 335/1995 (legge Dini), in base alla quale chi rientrava in patria senza avere raggiunto il diritto a pensione poteva chiedere la restituzione dei contributi pagati, compresa la quota a carico dell'azienda"..